# REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) AI SENSI DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. LAZIO N. 58 DEL 1993 E SS.MM. E II.

## TITOLO I
## DISCIPLINA GENERALE

### Art. 1
### (Disciplina)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea trovano la loro principale disciplina nella seguente normativa:
   (i) Legge 15 gennaio 1992 n. 21, recante "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e ss.mm. e ii.;
   (ii) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 , n. 285 recante "Nuovo codice della strada";
   (iii) Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
   (iv) Legge Regionale Lazio 10 novembre 1993 n. 58, recante "*Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.*" e ss.mm. e ii.

### Art. 2
### (Definizione dei servizi e ambito di applicazione)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente (NCC) si rivolge in particolare all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
3. Il servizio di noleggio con conducente può essere espletato con autovettura (autoveicolo destinato al trasporto di persone), motocarrozzetta (motoveicolo a tre ruote destinato al trasporto di persone), natante e veicolo a trazione animale.
4. I criteri definiti dal presente Regolamento si applicano ai Comuni metropolitani ad esclusione del Comune capoluogo, le cui caratteristiche socio-demografiche e di mobilità richiedono la previsione di una specifica disciplina.

### Art. 3
### (Individuazione dei criteri)

1. Con il presente regolamento la Città Metropolitana di Roma determina - ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 58/1993 - i criteri cui devono attenersi i Comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente e per stabilire nei propri regolamenti comunali il numero dei veicoli necessari per l'espletamento dei servizi stessi.
2. I criteri prendono in considerazione in particolare:

   - popolazione residente (fascia d'età compresa tra 20 e 69 anni - ISTAT);

- estensione territoriale in kmq;
- intensità dei flussi turistici (numero di arrivi/anno);
- spostamenti intercomunali per lavoro – ISTAT;
- presenza di case di cura, di soggiorno (n. posti letto) – Ministero della Salute;
- offerta di altri servizi di trasporto pubblici
  - ferrovie per tipologia (da classifica PLUS, MAJOR, HUB, MAN HUB);
  - movimenti passeggeri nei porti (in milioni);
  - movimenti passeggeri negli aeroporti (in milioni);
- Presenza di poli attrattivi legati al tempo libero (parchi a tema, outlet);
- Servizi giudiziari (tribunali);
- numero di licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

**Art. 4**
**(Algoritmo di calcolo del fabbisogno teorico)**

1. Ai fini del calcolo del fabbisogno di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, ciascun comune facente parte del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale dovrà attenersi al seguente algoritmo, per la cui formulazione si è tenuto conto dei criteri di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

   $N_S$ = (Popolazione/2500+0.9816) × P1 × P2 × P3 × P4 × P5 × P6 × P7 × P8 + P9

   $N_S$ = ARROTONDA.PER.ECC($N_S$ ;0)

   in cui:
   Ns = numero di autorizzazioni stimate
   P1: Estensione territoriale (kmq)
   P2: Spostamenti intercomunali per lavoro
   P3: Movimento di passeggeri/anno porti
   P4: Movimento passeggeri/anno aeroporti
   P5: Numero di posti letto ospedali, case di cura, di soggiorno
   P6: Stazioni ferroviarie per tipologia
   P7: Presenza di poli attrattivi legati al tempo libero
   P8: Servizi giudiziari
   P9: Intensità dei flussi turistici (arrivi)

2. I coefficienti correttivi P1, P2 … P9 sono valutati secondo le modalità previste nella Relazione metodologica allegata al presente Regolamento.

**Art. 5**
**(Utilizzo della formula)**

1. I Comuni utilizzeranno la formula di cui al precedente art. 4 per il calcolo del numero di autorizzazioni NCC, valutando i singoli coefficienti correttivi secondo la metodologia prevista in allegato, parte integrante del presente Regolamento.
2. Nell'applicazione di detta metodologia, il Comune ha l'onere di supportare con dati oggettivi il riconoscimento delle fattispecie previste nella Relazione allegata per l'individuazione del singolo coefficiente correttivo.
3. Qualora l'amministrazione comunale ravvisi l'esistenza di poli generatori/attrattori di mobilità (ospedali, case di cura, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie), che - ancorché non presenti sul

proprio territorio e tipicamente localizzati in comuni limitrofi **o che interferiscano funzionalmente con il proprio territorio** - costituiscano una destinazione degli spostamenti di una quota significativa della popolazione presente sul territorio, ha la facoltà di adottare, nel proprio Regolamento, il coefficiente correttivo relativo al polo generatore/attrattore di mobilità come se quest'ultimo fosse situato sul proprio territorio.

4. Nella valutazione della popolazione presente sul territorio e nell'applicare il coefficiente correttivo di cui al comma precedente, il Comune avrà l'obbligo di motivare e supportare adeguatamente, con dati statistici, le scelte effettuate e il livello di domanda di mobilità verso i poli sopra menzionati.

**Art. 6**
**(Regolamenti comunali)**

1. Ai sensi dell'art. 13 bis, comma 4, della L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993 e ss.mm. e ii. i Comuni metropolitani adeguano i propri regolamenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento o di successiva modifica dei criteri di cui all'art. 13 bis, comma 1 della medesima L.R. n. 58/1993, e inviano i predetti regolamenti alla Città Metropolitana di Roma Capitale entro trenta giorni dall'adeguamento.
2. Ciascuna amministrazione comunale dovrà considerare, al fine della determinazione numerica dei propri organici massimi, anche le autorizzazioni già previste ed assegnate dalla stessa alla data di approvazione del presente regolamento.
3. Qualora le autorizzazioni già assegnate alla data di approvazione del presente regolamento siano eccedenti il numero dei propri organici massimi, il Comune non potrà rilasciare nuove autorizzazioni.

**Art. 7**
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione all'albo Pretorio informatico della Deliberazione del Consiglio metropolitano che lo approva.

# ALLEGATO A

**Stima del fabbisogno teorico dei servizi di noleggio con conducente ai sensi della L. R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 che modifica la L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993**